



33100-14

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Gerardo Sabeone	- Presidente -	Sent. n. sez. 1197/2020
Rosa Pezzullo		UP- 28/09/2020
Paola Borrelli		
Giuseppe Riccardi	- Relatore -	R.G.N. 47738/2019
Giovanni Francolini		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO

nel procedimento nei confronti di:

FV , nato a X il X 1972

avverso la sentenza del 03/10/2019 della Corte di Appello di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione.

**RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza emessa il 03/10/2019 la Corte di Appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di Salerno del 19/04/2019, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di FV in ordine al reato di cui all'art. 610 cod. pen. ai danni di AD , commesso il 15.12.2012, per essere estinto per prescrizione.

4

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno deducendo l'erronea applicazione della legge penale in relazione al computo del termine di prescrizione, che, considerando gli atti interruttivi, risulta decorso il 15.6.2020, e non il 22.7.2019.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Benché fondato, il ricorso va rigettato, essendo *medio tempore* decorso il termine massimo di prescrizione erroneamente calcolato dalla Corte territoriale.

2. Invero, la sentenza impugnata ha erroneamente dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione, ritenendo che il termine massimo fosse decorso il 22/07/2019.

Al contrario, il termine massimo di prescrizione sarebbe decorso il 15/06/2020.

3. Va, tuttavia, rilevato che il termine massimo di prescrizione, nonostante i periodi di sospensione, risulta decorso, al più tardi, in data 24 luglio 2020, così rendendo superfluo il rinvio al giudice di appello.

Come già evidenziato, il termine massimo di prescrizione sarebbe decorso il 15/06/2020.

Tale termine, peraltro, deve ritenersi altresì sospeso per la durata di 39 giorni, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e successive modifiche.

L'art. 83 cit. ha, come noto, previsto una articolata disciplina concernente la sospensione dei procedimenti giudiziari a causa dell'emergenza pandemica da COVID-19.

Con particolare riferimento ai giudizi penali dinanzi alla Corte di Cassazione, sono enucleabili quattro ipotesi diversamente regolate:

1) per i procedimenti penali *pendenti* e fissati nel periodo della c.d. "fase 1" (dal 9 marzo all'11 maggio 2020), rinviati d'ufficio ai sensi del comma 1 dell'art. 83 cit., il **comma 4** prevede la sospensione del corso della prescrizione "per lo stesso periodo";

2) per i procedimenti penali *pendenti* che, in ossequio alle misure organizzative adottate dai "capi degli uffici giudiziari" (ex comma 6), vengano rinviati successivamente al c.d. "periodo cuscinetto" (dal 12 maggio al 30 giugno 2020), ai sensi del comma 7, lett. g), il **comma 9** prevede la

sospensione del corso della prescrizione "per il tempo in cui il procedimento è rinviato", e, in ogni caso, "non oltre il 30 giugno 2020;

3) per i procedimenti penali *pendenti* per i quali sia stata fissata la trattazione non partecipata delle udienze in Corte di Cassazione nei periodi della "fase 1" e della "fase cuscinetto" (fino al 30 giugno, ovvero, in caso di fissazione precedente alla l. 25 giugno 2020, n. 70, fino al 31 luglio 2020), se interviene la richiesta di trattazione orale del difensore del ricorrente, il **comma 12 ter** prevede che "i termini di prescrizione e di custodia cautelare sono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato";

4) nei procedimenti *pendenti* dinanzi alla Corte di Cassazione e *pervenuti* alla cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020, il **comma 3 bis** prevede che "il decorso del termine di prescrizione è sospeso sino alla data dell'udienza fissata per la trattazione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2020": per l'operatività di tale sospensione, l'uso della congiuntiva ("e") impone un'interpretazione restrittiva, nel senso che devono ricorrere entrambi i requisiti dell'essere i procedimenti *pendenti* e dell'essere *pervenuti* alla Cancelleria della Corte nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno 2020.

Nel caso in esame, si tratta di un procedimento *pendente* pervenuto alla cancelleria della Corte di Cassazione il 05/12/2019, fissato all'udienza del 22/05/2020, la cui trattazione è stata rinviata d'ufficio ai sensi del comma 9 dell'art. 83 cit.; ne consegue che è applicabile la disciplina di cui al comma 9 dell'art. 83 cit., richiamata nella seconda delle quattro ipotesi.

Sicché deve essere calcolata la sospensione dal 22/05/2020 al 30/06/2020, per una durata complessiva di 39 giorni.

Anche considerando, infine, la sospensione di 64 giorni (decorrenti dal 9 marzo all'11 maggio 2020), qualora si ritenga che l'art. 83, commi 2 e 4, si applichi a tutti i procedimenti *pendenti* - questione pendente dinanzi alle Sezioni Unite di questa Corte, fissata all'udienza del 26/11/2020 -, il termine massimo sarebbe decorso il 26/09/2020.

4. Ciò posto, va ribadito il principio secondo cui sussiste l'interesse al ricorso per cassazione del Procuratore generale territoriale avverso la sentenza dichiarativa di una causa di estinzione del reato (nella specie, la prescrizione) pronunciata sulla base di un'errata applicazione della legge sostanziale, seppure all'accoglimento di essa debba ugualmente seguire la dichiarazione della medesima causa di estinzione del reato maturata dopo la sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 28712 del 03/04/2013, Parrillo, Rv. 255704), sulla base di una corretta applicazione della legge sostanziale,

poiché l'affermazione del corretto principio di diritto e la corretta applicazione della legge sostanziale al caso di specie costituiscono per l'organo della pubblica accusa un interesse concreto ed attuale (Sez. 3, n. 32527 del 28 aprile 2010, P.M. in proc. Brini ed altri, rv. 248219; analogamente, pur se con riguardo all'interesse del P.M. ad ottenere l'esatta applicazione della legge processuale, cfr. Sez. un., n. 29529 del 25 giugno 2009, P.G. in proo De Marino, rv. 244110; cfr. anche sez. 4, n. 40896 del 28 settembre 2012, P.G. in proc. Del Pozzo, in motivazione).

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso del PM.

Così deciso in Roma il 28/09/2020

Il Consigliere estensore

Giuseppe Riccardi

*Giuseppe Riccardi*

Il Presidente

Gerardo Sabeone

